### SENATO DELLA REPUBBLICA

- XVI LEGISLATURA ----

N. 309

# ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/110/CE, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie»

(Parere	aı	sensi	aeu	arn	coio	1,	comma	Э,	aena	iegge	4	giugno	2010,	n.	90)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 22 dicembre 2010)



DRP/I/XVI D 188/10

Roma,

22 DIC. 2010

Co Perlecte,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2008/110/CE, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010.

a i lill

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A



dell Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo – Economia

Roma, 2 1 DIC. 2010

ANP/6P/1NF14/17319

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari giuridici e Legislativi

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Ufficio legislativo

ROMA

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie e di modifica del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza ed allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

Si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata dal citato Dipartimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rappresentando di non avere osservazioni di formulare circa il suo ulteriore corso, con l'osservazione formulata dal suddetto Dipartimento con l'unita nota n. 108809 del 21 c.m.

IL CAPO DELL'UFFICIO

GALLOUT PAR SUR LICE ACUI

1 RAPORT LICE 2010

2 1 D 1 C 2010





2 1 DIC. 2010

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA Ufficio II

All' Ufficio del coordinamento legislativo Ufficio legislativo – Economia

SEDE

e, p.c.: All' Ufficio legislativo - Finanze SEDE

Prot. N. 108809

Rif. Prot. Entrata N. 107750

Allegati: 1

Risposta a nota del:

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie e di modifica del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza ed allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

Si fa riferimento allo schema di provvedimento indicato in oggetto, trasmesso per posta certificata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, per le valutazioni di competenza.

Al riguardo, nel comunicare di non avere osservazioni da formulare all'ulteriore corso del testo in esame e della relazione tecnica allo stesso allegata, si rappresenta la necessità di modificare la relazione illustrativa sull'articolo 3 prevedendo, in linea con quanto stabilito dalla relativa disposizione, il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico sul decreto ivi previsto.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conto

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIV Ufficio Legislaven - Economia

2 1 DIC. 2010

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/110/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 DICEMBRE 2008, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/49/CE SULLA SICUREZZA DELLE FERROVIE COMUNITARIE E DI MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2007, N. 162, RECANTE ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/49/CE E 2004/51/CE RELATIVE ALLA SICUREZZA ED ALLO SVILUPPO DELLE FERROVIE COMUNITARIE.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria per il 2009 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

VISTA la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie;

VISTA la direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie):

VISTA la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

VISTO il decreto ministeriale 29 ottobre 2010, n. 813, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in considerazione dei ritardi nella realizzazione dei sistemi di attrezzaggio delle reti regionali interconnesse, ha dato disposizioni per garantire che l'accesso alle reti avvenga in presenza di livelli tecnologici omogenei fra le reti regionali e la rete nazionale e con regole di sicurezza armonizzate:

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di apportare delle modifiche per incongruenze relative ad alcuni riferimenti contenuti nel testo del decreto legislativo n. 162 del 2007;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

#### **EMANA**

il seguente decreto legislativo



#### (Finalità)

1. Il presente decreto, al fine di migliorare e sviluppare la sicurezza delle ferrovie comunitarie, modifica ed integra la disciplina del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in attuazione della direttiva comunitaria 2008/110/CE.

#### ART. 2

#### (Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162)

- 1. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
  - "c-bis) alle ferrovie storiche, museali e turistiche che operano su una propria rete, comprese le officine di manutenzione, i veicoli e il personale che vi lavora.".
- 2. All'articolo 3, comma 1, decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
  - "f-bis) detentore: il soggetto o l'entità che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale (RIN) di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191; può esserne il proprietario o avere il diritto di utilizzarlo;
  - f-ter) soggetto responsabile della manutenzione (Entity in Charge of Maintenance ECM): soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo, registrato in quanto tale nel RIN;
  - f-quater) veicolo: veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione. Il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi."
- 3. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162:
  - a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
    - "d) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;";
  - b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
    - " e) verificare che l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali;";
  - c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
    - " f) verificare che i componenti di interoperabilità siano conformi con i requisiti essenziali a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;";
  - d) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
    - " l) assicurare che i veicoli siano debitamente immatricolati nel RIN e che nei registri dell'infrastruttura e dei veicoli le informazioni in materia di sicurezza siano complete ed aggiornate;";
  - e) dopo la lettera r) è aggiunta, in fine, la seguente:
    - "r-bis) disciplinare le modalità di circolazione di particolari categorie di veicoli che circolano sulla infrastruttura ricadente nel campo di applicazione del presente decreto, compresi i veicoli storici.".



- 4. All'articolo 7 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1, le parole: "L'Agenzia pubblica annualmente trasmette" sono sostituite dalle seguenti: "L'Agenzia pubblica annualmente e trasmette";
  - b) al comma 2, le parole: "La relazione di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "La relazione di cui al comma 1":
  - c) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
    - "d-bis) le deroghe concesse a norma dell'articolo 9 bis, comma 7.".
- 5. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, le parole: "fabbricante fornitore di servizi di manutenzione," sono sostituite dalle seguenti: "fabbricante, fornitore di servizi di manutenzione," e le parole: "addetto alla manutenzione dei vagoni" sono sostituite dalle seguenti: "detentore".
- 6. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è inserito il seguente:

#### " ART. 9-bis

#### (Manutenzione dei veicoli)

- 1. A ciascun veicolo prima della messa in servizio o dell'utilizzo sulla rete, è assegnato un soggetto responsabile della manutenzione registrato nel RIN conformemente all'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191.
- 2. Il soggetto responsabile della manutenzione può essere, tra gli altri, un'impresa ferroviaria, un gestore della infrastruttura o un detentore.
- 3. Fatta salva la responsabilità delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura per il funzionamento sicuro della propria parte di sistema come prevista nell'articolo 8, il soggetto responsabile della manutenzione assicura che i veicoli siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza mediante un sistema di manutenzione ed effettua direttamente la manutenzione o la affida ad officine di manutenzione qualificate. A tal fine il soggetto responsabile della manutenzione assicura che i veicoli siano mantenuti in conformità con il piano di manutenzione di ciascun veicolo e i requisiti in vigore, incluse le norme in materia di manutenzione e le disposizioni delle STI.
- 4. Per i carri merci ciascun soggetto responsabile della manutenzione deve essere certificato da un organismo riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui al comma 5. Il processo di riconoscimento è fondato su criteri di indipendenza, competenza e imparzialità. Laddove il soggetto responsabile della manutenzione sia un'impresa ferroviaria o un gestore della infrastruttura, alla richiesta di certificato di sicurezza o di autorizzazione di sicurezza, nuovo o aggiornamento, deve essere allegato il certificato di ECM ottenuto nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5.
- 5. Il sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci deve essere conforme al regolamento che verrà adottato dalla Commissione europea sulla base della Raccomandazione dell'Agenzia ferroviaria europea (ERA) di cui all'articolo 1, comma 8, della direttiva 2008/110/CE. I certificati rilasciati in base a tale sistema assicurano il rispetto dei requisiti di cui al comma 3.
- 6. I certificati rilasciati a norma del comma 5 del presente articolo sono validi in tutta la Comunità.
- 7. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie può decidere di adempiere all'obbligo di identificare il soggetto responsabile della manutenzione e della sua certificazione mediante misure alternative, nei seguenti casi:



- a) veicoli registrati in un paese non appartenente alla Comunità europea e mantenuti a norma della legislazione di tale Paese;
- b) veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale della Comunità e per il quale il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 3 è garantito da accordi internazionali con paesi non appartenenti alla Comunità europea e veicoli storici di cui all'articolo 6, comma 2, lettera s);
- c) veicoli di cui all'articolo 2, comma 4, attrezzature militari e trasporti speciali che necessitano di una autorizzazione ad hoc dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie prima di essere messi in servizio. In tale caso saranno concesse deroghe per periodi non superiori ai cinque anni. Le misure alternative sono attuate mediante deroghe, identificate e motivate nella relazione annuale della sicurezza di cui all'articolo 7 del presente decreto, concesse dall' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie:
  - 1) all'atto della registrazione dei veicoli a norma dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, per quanto riguarda l'identificazione del soggetto responsabile della manutenzione;
  - 2) per il rilascio dei certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura a noli articoli 14 e 15 del presente decreto, per quanto riguarda l'identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione.".
- 7. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dopo le parole: "sia conforme alle norme di sicurezza nazionali" aggiungere le seguenti: "di cui all'articolo 12 ed all'allegato II".
- 8. All'articolo 14 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1, le parole: "Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l'impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è in grado di soddisfare i requisiti delle STI, di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e del funzionamento sicuro sulla rete." sono sostituite dalle seguenti: "Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l'impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI, di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza.";
  - b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    - "b) la certificazione che attesta l'accettazione delle misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la prestazione, in condizioni di sicurezza, dei suoi servizi sulla rete in questione. Detti requisiti possono riguardare l'applicazione delle STI e delle norme nazionali di sicurezza, ivi comprese le norme per il funzionamento della rete, l'accettazione dei certificati del personale e l'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli utilizzati dall'impresa ferroviaria. La certificazione è basata sulla documentazione trasmessa dall'impresa ferroviaria ai sensi dell'allegato IV.".
- 9. All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tenendo conto dei principi e degli obiettivi degli articoli 20 e 21".
- 10. L'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è sostituito dal seguente:



- "4. Sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate interessate da traffico merci individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è attuata quando risultino completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere omogenei i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete nazionale per permettere l'unificazione degli standard di sicurezza, dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato di sicurezza. Con successivi provvedimenti della direzione generale competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono fissati i termini entro i quali le suddette reti regionali devono completare i sistemi di attrezzaggio omogenei a quelli della rete nazionale. Sulle reti regionali, per le quali non risultano completati gli adeguamenti tecnologici di cui sopra, possono continuare ad operare senza certificato di sicurezza le imprese ferroviarie controllate dal gestore dell'infrastruttura, o facenti parte della società che gestisce l'infrastruttura; in tale caso il direttore di esercizio è responsabile di tutti gli obblighi di legge di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.".
- 11. Nell'allegato II il punto 17 è abrogato.
- 12. Nell'allegato III, al punto 2, lettera c), le parole: "nelle norme nazionali di sicurezza di cui all'articolo 11 e all'allegato II;" sono sostituite dalle seguenti: "nelle norme nazionali di sicurezza di cui all'articolo 12 e all'allegato II;".

#### ART. 3

(Sistema di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione di carri merci)

- 1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento della Commissione europea, da adottarsi sulla base della Raccomandazione dell'Agenzia ferroviaria europea (ERA), di cui all'articolo 1, comma 8, della direttiva 2008/110/CE, al fine di dare attuazione al sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) di carri merci, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana un decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, che tenga conto dell'accordo internazionale, sottoscritto a Bruxelles il 14 maggio 2009. Tale decreto disciplina i requisiti e le modalità di riconoscimento degli Organismi di Certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione e la determinazione delle tariffe a carico degli Organismi di Certificazione per le attività di riconoscimento, rinnovo e vigilanza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base del costo effettivo delle prestazioni. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, inoltre, per quanto concerne l'ECM, le modalità di certificazione, i requisiti, i compiti, nonché le modalità del rilascio del certificato di validità e rinnovo.
- 2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 la verifica della capacità di svolgere le funzioni di responsabile della manutenzione, laddove lo stesso sia una impresa ferroviaria o un gestore della infrastruttura, è effettuata dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, in base alle competenze previste dalla legislazione vigente, secondo le procedure di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e deve essere indicata sui certificati specificati in tali procedure.

#### ART, 4

#### (Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.



#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria per il 2009), per il recepimento della direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 che modifica la Direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).

La direttiva 2008/110/CE si è resa necessaria a seguito dell'entrata in vigore il primo luglio 2006 della Convenzione relativa ai Trasporti Internazionali per Ferrovia del 1999 (COTIF), in corso di ratifica da parte dello Stato italiano, che prevede l'applicazione di nuove regole in materia di contratti di utilizzazione dei carri merci ferroviari, che consistono in un nuovo accordo privato volontario (Contratto Uniforme di Utilizzazione CUU) tra le imprese ferroviarie e i detentori di veicoli ferroviari, superando i contenuti della "Fiche UIC 433-O" (Condizioni Generali di Utilizzazione – CGU) che regolava la messa in servizio dei carri privati;

Lo scopo della direttiva 2008/110/CE, oltre quello di apportare alcuna modifiche alla direttiva 2004/49/CE recepita con il D.Lgs 10 agosto 2007, n. 162, è quello di definire le figure di *detentore* e di *soggetto responsabile della manutenzione*, introdotte dalla direttiva 2008/57/CE recepita recentemente con il Decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191 relativa all'interoperabilità ferroviaria. Tali figure devono essere facilmente identificabili e *registrate in quanto tali nel RIN* (Registro di Immatricolazione Nazionale dei carri ferroviari merci) ciò al fine di elevare il livello di sicurezza per la circolazione dei veicoli ferroviari.

La direttiva inoltre prevede, con la medesima scadenza fissata per il suo recepimento (24/12/2010), l'adozione di un apposito Regolamento, sulla base di una raccomandazione dell'ERA, che stabilisce i principi base di un sistema comune di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci.

Sono state, inoltre, apportate delle modifiche al decreto legislativo n. 162/2007 sulla base di alcuni rilievi della Commissione Europea segnalati con nota MOVE/D/2-BI/as D(2010) 55806 del 27/04/2010, e già rese note all'Ufficio Legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con lettera prot. n. 0047039 del 28/05/2010.

Relativamente all'articolato del decreto legislativo si rappresenta quanto segue:

L'articolo 1 indica le finalità del decreto legislativo cioè il recepimento della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie che è stata recepita con il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

L'articolo 2 precisa le modifiche da apportare al decreto legislativo n. 162/2007 e precisamente ai punti:

- 1) recepisce la lettera e) del punto1) dell'art. 1 della direttiva. I veicoli storici di cui alla lettera d) dello stesso punto della direttiva non vengono esclusi dall'applicazione del D.lgs n. 162/2007 e la relativa disciplina della loro circolazione è prevista alla lettera e) del successivo punto 3;
- 2) recepisce il punto 2) dell'art. 1 della direttiva;
- 3) in tale punto si prevede:



- alla lettera a) il recepimento della prima frase della lettera a) del punto 9) dell'art. 1 della direttiva;
- alla lettera b) il recepimento della seconda frase della lettera a) del punto 9) dell'art. 1 della direttiva:
- alla lettera c) l'aggiornamento della lettera f) dell'art. 6, comma 2, del D.lgs n. 162/2007 con i riferimenti al D.lgs n. 191/2010 che recepisce la direttiva 2008/57/CE;
- alla lettera d) il recepimento della lettera c) del punto 9) dell'art. 1 della direttiva;
- alla lettera e) si è attribuito all'ANSF il compito di disciplinare la circolazione di particolari veicoli, compresi quelli storici di cui al punto 1) precedente;

#### 4) si prevede:

- alle lettere a) e b) la correzione di alcuni refusi presenti nel D.lgs n. 162/2007;
- alla lettera c) è stata recepito il punto 10) della direttiva;
- 5) recepisce il punto 3) dell'art. 1 della direttiva e corregge un refuso presente nel D.lgs n. 162/2007;
- 6) recepisce il punto 8) dell'art. 1 della direttiva, in particolare al comma 4 si opera la scelta di affidare la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione a Organismi di Certificazione che sono riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 7) inserisce i riferimenti richiesti dalla Commissione Europea con la nota già citata n. MOVE/D/2-BI/as D(2010) 55806 del 27/04/2010;
- 8) recepisce il punto 7) dell'art. 1 della direttiva;
- 9) inserisce le modifiche richieste dalla Commissione Europea con la nota succitata;
- 10) riformula il comma 4 dell'articolo 27 del D.lgs 162/2007, tenendo conto del decreto ministeriale n° 813 del 29 ottobre 2010, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in considerazione dei ritardi nella realizzazione dei sistemi di attrezzaggio delle reti regionali, ha dato disposizioni per garantire che l'accesso alle reti avvenga in presenza di livelli tecnologici omogenei fra le reti regionali e la rete nazionale e con regole di sicurezza armonizzate. Restano comunque fermi gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 32 del decreto legislativo 191/2010 relativamente alla messa in servizio di qualsiasi veicolo nel sistema ferroviario della Comunità e del successivo articolo 33 relativamente alla necessità di indicare per ciascun carro ferroviario merci un soggetto responsabile della manutenzione nel Registro di immatricolazione nazionale (RIN). Dalla disposizione in esame non derivano in ogni caso effetti negativi per la finanza pubblica.
- 11) recepisce il punto 13) della direttiva.
- 12) Corregge un refuso contenuto nell'allegato III, al punto 2., lettera c) del D.lgs n. 162/2007.



#### L'articolo 3 prevede:

- al comma 1 la predisposizione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per dare attuazione al MOU del 14 maggio 2009 ciò al fine di gestire il periodo transitorio (circa due anni) fino all'entrata a regime del Regolamento della Commissione Europea relativo al sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri ferroviari merci; si evidenzia che la certificazione di ECM rilasciata in base ai requisiti stabiliti dall'accordo stesso è riconosciuta valida in tutti gli stati membri della comunità europea nonché per la Svizzera che ha aderito successivamente all'accordo MOU succitato.
- al comma 2 che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovia, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, verifichi il rispetto dei requisiti di soggetto responsabile della manutenzione (ECM) solo nel caso che lo stesso sia un impresa ferroviaria o un gestore della infrastruttura.

L'articolo 4 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni del decreto non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.



#### ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazioni proponenti: DIPARTIMENTO PER LE POTICHE COMUNITARIE E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

*Titolo*: Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della Direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, che modifica la Direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) e di modifica del Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 di attuazione delle Direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza ed allo sviluppo delle ferrovie comunitarie".

Indicazione del referente di Amministrazione concertante: Ministeri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

#### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di decreto legislativo proposto ha come scopo di dare attuazione alle disposizioni della direttiva Comunitaria 2008/110/CE che deve essere recepita nell'ordinamento normativo nazionale entro il 24 dicembre 2010.

La direttiva 2008/110/CE ha l'obiettivo di modificare la direttiva 2004/49/CE al fine di ottenere un ulteriore sviluppo e miglioramento della sicurezza delle ferrovie comunitarie, istituendo un sistema di certificazione ai fini della manutenzione.

Il perseguimento di tale obiettivo dovrebbe portare alla definizione di un quadro normativo comune e consentire di individuare per ogni veicolo un soggetto responsabile della manutenzione che, come tale, figuri nel registro di immatricolazione nazionale (RIN) prima della messa in servizio del veicolo stesso o del suo utilizzo sulla rete. Tale soggetto deve assicurare che i veicoli siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza mediante un sistema di manutenzione e deve effettuare direttamente la manutenzione o affidarla ad officine di manutenzione qualificate.

#### 2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Si riporta di seguito il quadro delle principali norme comunitarie e della relativa normativa nazionale di recepimento ed attuazione relative allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

Normativa Unione Europea	Legislazione Nazionale
	DPR 277/98 dell'8.7.1998: "Regolamento
Direttiva 91/440/CE del 29.7.1991 relativa allo	recante norme di attuazione della direttiva
sviluppo delle ferrovie comunitarie	91/440/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie
	comunitarie".
Direttiva 95/18/CE del 16.6.1995 relativa alle	DPR 146/99 del 16 marzo 1999: "Regolamento
licenze alle imprese ferroviarie	recante norme di attuazione della Direttiva
Direttiva 95/19/CE del 19.6.1995 riguardante la	95/18/CE relativa alle licenze delle imprese
ripartizione delle capacità di infrastruttura	ferroviarie e della Direttiva 95/19/CE relativa
ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo	alla ripartizione delle capacità di infrastruttura



dell'infrastruttura	ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura".
Direttiva 96/48/CE del 23.7.1996 relativa all' interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.	Decreto Legislativo n. 299 del 24 maggio 2001 (ABROGATO dal d.lgs. 10 agosto 2007, n. 163)
Direttiva 2001/12/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie; Direttiva 2001/13/CE relativa alla licenza ferroviaria; Direttiva 2001/14/CE relative alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria.	Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.188: "Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria".
Direttiva 2001/16/CE, in materia di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.	Decreto Legislativo 30 settembre 2004, n. 268 (ABROGATO dal d.lgs. 10 agosto 2007, n. 163)
Direttive 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE e della direttiva 2001/14/CE.	Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162
Direttiva 2004/50/CE, che modifica la direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale	Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 163 (ABROGATO dal d.lgs. 8 ottobre 2010, n. 191)
Direttiva 2004/51/CE, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	Già recepita nel D.lgs. 188/03
Direttiva 2007/32/CE, che modifica l'allegato VI della direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e l'allegato VI della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale	Decreto del Ministro dei Trasporti dell'11 dicembre 2007 (ABROGATO dal d.lgs. 8 ottobre 2010, n. 191)
Direttiva 2007/58/CE, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo viluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 15:
Direttiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione)	Decreto Legislativo 8 ottobre 2010, n. 191
Direttiva 2009/131/CE della Commissione del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa	Decreto Legislativo 8 ottobre 2010, n. 191



all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario	
	Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 813 del 29 ottobre 2010 sul trasferimento delle reti regionali alla competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
Direttiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità	Attualmente in corso di recepimento

#### 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo in esame (di recepimento della direttiva 2008/110/CE), il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 di "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie" viene modificato ed integrato con particolare riguardo alla manutenzione dei veicoli e l'applicazione delle disposizioni in esso contenute, per quanto concerne le reti regionali non isolate e quelle isolate interessate da traffico merci, è attuata quando risultino completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere omogenei i livelli tecnologici delle medesime reti a quelli della rete nazionale, per permettere l'unificazione degli standard di sicurezza, dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato di sicurezza.

#### 4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Lo schema normativo in esame rispetta i principi degli articoli 76 ed 87 della Costituzione in tema di esercizio della funzione legislativa.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo in esame è compatibile con le competenze e funzioni degli enti territoriali e locali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Lo schema normativo in esame rispetta i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo in esame recepisce nell'ordinamento nazionale una direttiva comunitaria pertanto non è possibile l'utilizzo di strumenti normativi di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto.

#### PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Dando attuazione ad una direttiva europea, lo schema normativo in esame è pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto, in quanto la direttiva 200/110/CE deve essere recepita entro il 24/12/2010.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento regolatorio in questione è stato posto in essere proprio in adempimento di obblighi comunitari ed è compatibile con gli obblighi internazionali assunti anche dalla UE.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano esistenti linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto.



#### PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte ed utilizzate nuove definizioni. Le figure del detentore dei carri e del soggetto responsabile della manutenzione (ECM), che con questo decreto vanno ad aggiungersi a quelle definite nell'articolo 3 del d.lgs. 10 agosto 2007, n. 162, sono già state introdotte nel decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191 di recepimento della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti dell'emanando provvedimento.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza o di interpretazione autentica o di deroga di norme vigenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesime oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Articolo 2, punto 10): prevede che la competente Direzione Generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fissi, con idonei provvedimenti, i termini entro i quali le reti regionali non isolate e quelle isolate interessate da traffico merci devono completare i sistemi di attrezzaggio omogenei a quelli della rete nazionale.

Articolo 3: prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per disciplinare le modalità di riconoscimento degli Organismi di Certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione, i requisiti dell'Organismo di Certificazione, le modalità di certificazione dell'ECM, i requisiti e i compiti dell'ECM, le modalità del rilascio, validità e rinnovo



del certificato di ECM, e la determinazione delle tariffe a carico degli Organismi di Certificazione per le attività di riconoscimento e vigilanza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Titolo: Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della Direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, che modifica la Direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) e di modifica del Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 di attuazione delle Direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza ed allo sviluppo delle ferrovie comunitarie"

Referente: Dipartimento per le politiche comunitarie e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

#### ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170 – G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. 257)

#### SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

#### A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Si riporta di seguito il quadro delle principali norme comunitarie e relative norme nazionale di recepimento e di attuazione in materia di sicurezza e sviluppo delle ferrovie comunitarie.

Normativa Unione Europea	Legislazione Nazionale
Direttiva 91/440/CE del 29.7.1991 relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	DPR 277/98 dell'8.7.1998: "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie".
Direttiva 95/18/CE del 16.6.1995 relativa alle licenze alle imprese ferroviarie	DPR 146/99 del 16 marzo 1999: "Regolamento recante norme di attuazione della Direttiva
Direttiva 95/19/CE del 19.6.1995 riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura	95/18/CE relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della Direttiva 95/19/CE relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura".
Direttiva 2001/12/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie; Direttiva 2001/13/CE relativa alla licenza ferroviaria; Direttiva 2001/14/CE relative alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria.	Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.188: "Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria".
Direttive 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE e della direttiva 2001/14/CE.	Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
Direttiva 2004/50/CE, che modifica la direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale	Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 163 (ABROGATO dal d.lgs. 8 ottobre 2010, n. 191)



Direttiva 2004/51/CE, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	Già recepita nel D.lgs. 188/03
Direttiva 2007/32/CE, che modifica l'allegato VI della direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e l'allegato VI della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale	Decreto del Ministro dei Trasporti dell'11 dicembre 2007 (ABROGATO dal d.lgs. 8 ottobre 2010, n. 191)
Direttiva 2007/58/CE, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo viluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 15:
Direttiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione)	Decreto Legislativo 8 ottobre 2010, n. 191
Direttiva 2009/131/CE della Commissione del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario	Decreto Legislativo 8 ottobre 2010, n. 191
	Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 813 del 29 ottobre 2010 sul trasferimento delle reti regionali alla competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
Direttiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità	Attualmente in corso di recepimento

### B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Il decreto legislativo in esame traspone nell'ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva 2008/110/CE, che modifica la direttiva 2004/49/CE (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie), conseguentemente nel quadro normativo vigente viene integrato e modificato il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e reso conforme al mutato quadro normativo comunitario in materia di sicurezza e sviluppo del sistema ferroviario della Comunità, con particolare riguardo al sistema di certificazione ai fini della manutenzione.



### C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Conformemente alle CUU (norme uniformi relative ai contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico ferroviario internazionale), annesse alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), i detentori di carri merci non sono più soggetti, dal luglio 2006, all'obbligo di immatricolare i propri carri presso un'impresa ferroviaria. Il vecchio accordo, il Regolamento Internazionale Veicoli (RIV), tra le imprese ferroviarie ha cessato di essere applicabile ed è stato in parte sostituito da un nuovo accordo privato volontario (Contratto generale di utilizzazione dei carri, GCU) tra le imprese ferroviarie e i detentori di carri merci in virtù del quale questi ultimi sono responsabili della manutenzione dei propri carri. Per implementare tali cambiamenti e rendere più agevole l'applicazione della direttiva 2004/49/CE relativamente alla certificazione di sicurezza delle imprese ferroviarie, la direttiva 2008/110/CE definisce i concetti di "detentore" e "soggetto responsabile della manutenzione" e precisa i rapporti tra tali soggetti e le imprese ferroviarie.

## D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Lo schema di decreto legislativo ha lo scopo di dare attuazione alle disposizioni della direttiva comunitaria 2008/110/CE.

Per incrementare l'attuale già elevato livello di sicurezza del sistema ferroviario comunitario, la Comunità europea ha ritenuto necessario istituire la figura del soggetto responsabile della manutenzione, che deve figurare nel registro di immatricolazione nazionale dei veicoli (RIN) prima della messa in servizio degli stessi o del loro utilizzo sulla rete, con lo scopo di ottenere la tracciabilità delle attività di manutenzione. Lo schema normativo attribuisce alla figura del soggetto responsabile della manutenzione particolari compiti che saranno specificati nel Regolamento che sarà adottato dalla Commissione europea sulla base della raccomandazione dell'ERA di cui all'art. 1 comma 8 della direttiva 2008/110/CE ed istituisce un sistema di certificazione ai fini della manutenzione, omogeneo con quello degli altri Paesi Membri.

### E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, detentori.

#### **SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Non sono necessarie procedure di consultazione, essendo tale attività già stata svolta durante la fase ascendente di stesura della direttiva da parte della Commissione Europea e di approvazione consultiva del Consiglio e del Parlamento Europeo. L'Italia, quale paese membro, ha l'obbligo di recepimento della direttiva in questione e non sono previsti, nel testo della direttiva in analisi, elementi facoltativi che possano essere discussi con procedure consultive con i soggetti interessati, essendo argomento direttamente afferente la sicurezza del trasporto ferroviario.

### SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")



Tale opzione non è possibile perché non sarebbero realizzati gli obiettivi di razionalizzazione del settore di cui alla sezione I.

#### SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Come chiarito alla precedente Sezione, non sono possibili opzioni alternative trattandosi di recepimento di direttiva comunitaria.

#### SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

Il provvedimento legislativo è motivato dalla necessità di recepimento della direttiva 2008/110/CE, per le finalità precisate nella sezione I.

#### A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Non è stata effettuata l'analisi per la misurazione degli effetti.

#### B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Come chiarito nelle precedenti Sezioni non sono possibili opzioni alternative trattandosi di recepimento di direttiva comunitaria.

#### C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

E' previsto obbligo informativo, all'articolo 2, punto 6), e precisamente al comma 7 dell'inserito articolo 9 bis, a carico dell'ANSF nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella relazione annuale della sicurezza di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 162/2007, in merito ad eventuali decisioni di adempiere all'obbligo di identificare il soggetto responsabile della manutenzione e della sua certificazione in casi particolari, mediante deroghe.

#### D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Trattandosi di adempimento di obblighi comunitari non sono state esaminate opzioni alternative di intervento.

#### E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non risultano condizioni e fattori incidenti sugli effetti dell'intervento in esame.

### SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Le disposizioni contenute nell'articolato rappresentano recepimento di una direttiva europea. L'argomento, relativo alla manutenzione dei veicoli ferroviari, è direttamente legato alla sfera della sicurezza.

L'obiettivo di istituire dei soggetti responsabili della manutenzione ed un sistema di certificazione ai fini della manutenzione nel settore ferroviario non incide sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

#### SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO



#### A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

#### B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non è prevista alcuna azione per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

#### C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Un'attività di controllo e monitoraggio del rispetto delle disposizioni del decreto in esame è prevista:

- all'art. 2, punto 6), e precisamente al comma 1 dell'inserito articolo 9 bis, l'ANSF verifica che a ciascun veicolo prima della messa in servizio o dell'utilizzo sulla rete sia assegnato un soggetto responsabile della manutenzione e lo registra nel RIN;
- all'art. 2, punto 6), e precisamente al comma 4 dell'inserito articolo 9 bis, laddove per i carri merci il soggetto responsabile della manutenzione sia un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura, l'ANSF deve verificare che nell'ambito della richiesta di certificato di sicurezza o di autorizzazione di sicurezza, vi sia il certificato di ECM ottenuto nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5.

### D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R..

La normativa in esame potrà essere oggetto di revisione solamente a seguito del mutamento del quadro normativo comunitario di riferimento.



#### RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto per il recepimento della direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie), quindi tale provvedimento modifica ed integra il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza ed allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

Con il suddetto atto normativo si procede al recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2008/110/CE, che come obiettivo principale ha l'attribuzione, alla figura del soggetto responsabile della manutenzione, di particolari compiti che saranno specificati nel Regolamento che sarà adottato dalla Commissione europea sulla base della raccomandazione dell'ERA di cui all'art. 1 comma 8 della direttiva 2008/110/CE e l'istituzione di un sistema di certificazione ai fini della manutenzione, omogeneo con quello degli altri Paesi Membri.

Lo schema reca la clausola di invarianza della spesa (art. 4) in quanto gli adempimenti conseguenti al recepimento della citata normativa comunitaria non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in particolare, si evidenzia che le nuove competenze attribuite all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie saranno svolte utilizzando le proprie risorse finanziarie di cui all'art. 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (istitutivo dell'Agenzia) nonché quelle umane e strumentali di cui rispettivamente ai commi 8 e 9 dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 162/2007.

Le competenze attribuite al Ministero delle infrastrutture e trasporti saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Inoltre per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione, come indicato all'art. 2, punto 6) (in particolare al comma 4 dell'inserito art. 9 bis), è stato previsto all'articolo 3 che saranno determinate, con successivo decreto, le tariffe a carico degli Organismi stessi per le attività di riconoscimento, rinnovo e vigilanza, a copertura dei costi effettivi delle prestazioni.

> La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli POSITIVO [] NEGATIVO effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

